

n° 573/2015 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'udienza del 24.07.2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente

tra

, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orecchioni, come da procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano;

- ricorrente-

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'ABRUZZO, UFFICIO IV, AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E PESCARA - SEDE DI CHIETI, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dirigente dell'Ufficio IV, dott.ssa Rita Vitucci;

- resistente-

avente ad oggetto: mobilità professionale.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10.08.2015 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere insegnante di Tecnica dei servizi e pratica operativa (classe di concorso C520) dall'anno scolastico 2000/2001 e di essere stata assunta a tempo indeterminato dal Ministero resistente quale istitutrice nei convitti, ha esposto di aver presentato, ai sensi dell'art. 3 del CCNI Mobilità professionale, regolare domanda di passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado, ma che la sua istanza non ha trovato accoglimento nonostante il posto sia rimasto libero e disponibile e non vi fossero altri aspiranti; che in mancanza di qualsivoglia



spiegazione ad opera dell'amministrazione deve ritenersi che il diniego trovi la sua ragione nell'applicazione dell'art. 6 del CCNI che prevede che i passaggi di ruolo vengano effettuati *“sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale”*; che l'interpretazione letterale della norma renderebbe possibile il passaggio di ruolo solo in presenza di quattro posti vacanti; che nonostante la *ratio* della norma sia quella di contemperare le esigenze di progressione di carriera con quelle di mobilità territoriale, essa non possa essere interpretata nel senso di impedire *tout court* il passaggio di ruolo in presenza di un posto dispari, in mancanza di altri aspiranti; che la disposizione contrattuale ostativa al passaggio di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 30 del d.lgs. 165/2001, che ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontarie, con conseguente nullità delle clausole contrattuali contrarie.

Si è costituito in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato essendo il comportamento dell'amministrazione vincolato al rispetto delle norme pattizie e non potendosi discostare dalle stesse.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Centrale, ai fini della risoluzione della presente controversia, è il disposto e la conseguente interpretazione dell'art. 6 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016.

La citata disposizione, al comma 5, prevede che *“Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)”* e al comma 7 statuisce che *“ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza fase l'eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti appartenenti a classi di concorso o posti in esubero abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto [...]”*.

Orbene, il testo dell'art. 6 citato è chiaro, nella sua dimensione letterale, nel disporre che gli eventuali posti dispari non sono disponibili per la mobilità interprovinciale dei docenti, ma lo sono



soltanto per la mobilità professionale per i soli docenti appartenenti a classi di concorso o posti in esubero abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto. Ogni diversa interpretazione violerebbe i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. e costituirebbe un'inammissibile interpretazione abrogatrice della norma convenzionale in quanto il tenore della clausola da interpretare rivela l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola (cfr. sul punto Cass. sez. lav. sent. n. 6366 del 10.3.2008). Né a diversa conclusione si può giungere con un'interpretazione di carattere sistematico.

Ciononostante è noto che anche le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano al riguardo, Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).

In proposito la norma da scrutinare è il d.lgs. n. 297/1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, il quale all'art. 470, relativo proprio alla mobilità professionale, così recita: *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.

La norma convenzionale di cui al riportato art. 6 del CCNI citato contrasta con tale norma primaria, per cui va disapplicata e, in sua sostituzione, va applicata la *regula iuris* di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, con il risultato di destinare in via prioritaria i posti dispari anche alla mobilità professionale (cfr. sul punto ordinanza resa dal tribunale di Campobasso in data 11.12.2015).

Infatti, la sottrazione alla mobilità professionale dei posti dispari determina un'inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla



mobilità dei docenti già in ruolo, in evidente contrasto con la lettera e con la *ratio* del citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994.

Ciò determina l'accoglimento del ricorso essendo pacifico tra le parti la vacanza e la disponibilità del posto e che non vi fossero ulteriori domande di mobilità professionale o territoriale.

Pur nell'attuale testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistono validi motivi per compensare per intero le spese del presente giudizio in quanto, da un lato, legittimamente l'amministrazione resistente ha fatto affidamento su una specifica norma convenzionale e, dall'altro, la questione affrontata, del tutto nuova, ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale di merito.

p.q.m.

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero resistente a disporre il passaggio della ricorrente sul posto disponibile per la classe di concorso C520 nella Provincia di Chieti;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Lanciano, all'udienza del 24.07.2017.

IL GIUDICE DEL LAVORO

- *dott.ssa Cristina Di Stefano* -

